

REGOLAMENTO APC DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

(Delibera del Consiglio OGT n. 52 del 08.05.2008)

Art.1 ATTIVITA' APC

La validazione delle attività di aggiornamento professionale continuo (di seguito 'APC'), relativamente alle iniziative che hanno sede in Toscana, viene eseguita dalla commissione nazionale sulla base delle proposte avanzate dall'Ordine dei Geologi della Toscana, che ha insediato una apposita commissione per la verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel Regolamento per l'aggiornamento professionale (di seguito 'RAP') continuo approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana n° 52 del 08.05.2008 successiva alla delibera di Consiglio Nazionale n° 128 del 12.12.2007.

ART.2 ACCREDITAMENTO DI EVENTI

La validazione di eventi inerenti l'APC può essere richiesta sia dagli iscritti all'Ordine dei Geologi che dagli organizzatori delle iniziative di aggiornamento, che dovranno presentare all'Ordine quanto prescritto all'art.4 del RAP, ovvero il programma dell'evento di aggiornamento, comprendente:

- data, luogo e durata dell'evento;
- informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di Curriculum Vitae;
- argomenti argomenti;
- durata della trattazione degli argomenti in ore o loro frazione.

L'OGT invierà alla commissione APC nazionale la documentazione con la proposta del numero dei crediti conseguibili partecipando ad ogni singola iniziativa di APC.

L'OGT motiverà sempre, comunicando al richiedente, la decisione di non proporre la validazione, altresì la motivazione relativa al numero di crediti proposto sarà comunicata solo dietro specifica richiesta. L'elenco delle attività di APC validate su proposta dell'OGT sarà disponibile sul sito dell'Ordine stesso.

Art. 3 ACCREDITAMENTO PER CORSI E CONVEGNI

I crediti verranno assegnati ai partecipanti che potranno attestare la loro presenza alle iniziative validate, o validabili su loro richiesta, per almeno il 75% delle ore previste (salve specifiche diverse disposizioni per casi particolari che saranno segnalati);

I partecipanti alle iniziative di APC dovranno attestare il loro ingresso e l'uscita secondo i criteri disposti dagli organizzatori, purché questi siano atti a registrare la presenza di ogni partecipante nei periodi effettivamente dedicati alle attività formative.

L'assenza di idonei sistemi di rilevamento delle presenze dei singoli partecipanti porterà all'impossibilità di procedere all'attribuzione dei crediti anche per le iniziative che abbiano conseguito la validazione.

Per i corsi di APC a distanza saranno valutate le metodologie di verifica della presenza del fruitore e la loro efficienza.

Per i propri iscritti l'OGT procederà d'ufficio all'aggiornamento dei crediti accumulati nei seguenti casi:

- a) per le proprie iniziative validate;

- b) per ogni iniziativa validata su segnalazione dell'OGT per la quale gli organizzatori abbiano comunicato le presenze orarie dei singoli partecipanti ed attestato l'idoneità del sistema di registrazione di queste;
- c) per le iniziative per le quali il singolo iscritto abbia richiesto ed ottenuto l'attribuzione dei crediti, conseguendo la validazione dell'iniziativa ed attestato la propria presenza per almeno il 75% del periodo effettivamente dedicato all'aggiornamento.

L'OGT rilascerà agli iscritti che lo richiederanno l'attestato di partecipazione con il numero di crediti conseguito.

Art. 4 ACCREDITAMENTO PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA CULTURA PROFESSIONALE

Per chiedere l'attribuzione dei crediti relativi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 comma 3 del APC, **che hanno per oggetto le materia identificate secondo i criteri di cui all'art. 3 del Regolamento**, gli iscritti dovranno presentare all'OGT la documentazione di seguito indicata, in relazione ad ogni specifico caso:

1. **Docenza:** Dichiarazione di docenza rilasciata dall'Università o struttura organizzatrice dei corsi o copia del contratto di docenza.
2. **Relatori o correlatori tesi:** dichiarazione del Presidente del Corso di Laurea o del relatore. (In alternativa per i correlatori frontespizio della tesi con la firma del relatore in originale)
3. **Tutor per tirocini formativi universitari:** Dichiarazione a firma del Direttore del dipartimento o in alternativa Documento di progetto formativo che l'università sempre rilascia al tutor in copia.
4. **Tutor per privati o Enti pubblici:** Dichiarazione a firma del responsabile della Società che chiede il tutoraggio o in alternativa copia del contratto.
5. **Relatore a Convegni:** dichiarazione della struttura organizzatrice o fotocopia del contratto
6. **Redazione di libri:** fotocopia del frontespizio contenente titolo, nome autore e data di pubblicazione e una sintetica descrizione di contenuti.
7. **Redazione di Articoli:** copia dell'articolo contenente data e rivista di pubblicazione
8. **Superamento di esami universitari:** attestazione del superamento dell'esame recante la data dello stesso
9. **Partecipazioni a commissioni, comitati scientifici o altri organismi comunque definiti all'art. 6 del RAP:** attestato di partecipazione firmato dal responsabile, o copia della delibera che attesti la nomina in questi organismi nella veste di geologo, nonché attestazione della presenza nelle attività per una quota non inferiore al 75% del tempo complessivo.

L'Ordine si riserva di chiedere integrazioni alla documentazione sopra indicata,

L'accreditamento per la partecipazione alle commissioni istituite dall'OGT verrà eseguito d'ufficio.

Art 5 VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'APC

Come da Art 7 del RAP previa presentazione della documentazione come da artt3 e 4 precedenti

Art. 6

Nel caso in cui l'iscritto sia impossibilitato a svolgere l'attività di APC dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'O.G.T. entro la fine del periodo APC di riferimento documentando adeguatamente le motivazioni.

Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni in merito spettano al Consiglio OGT.

In caso di accoglimento dell'istanza dell'iscritto, questi è tenuto a recuperare i crediti previsti dal regolamento nel biennio successivo.

Art 7 SANZIONI

come da art. 8 del RAP